

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI  
ANNO 2020-2022**

**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

**Entrate da fiscalità locale****Addizionale Comunale all'Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 3 per mille

Scaglione	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	42.200,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.


*N.B. IUC : l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).*

**IMU**

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	94.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
TASI	4.148,74			
TARI	230.541,43	277.023,10	234.000,00	234.000,00
<b>Totale</b>	<b>328.690,17</b>	<b>372.023,10</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>



**TARI**

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	<b>Esercizio 2019 (assestato)</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
TARI	230.541,43	277.023,10	234.000,00	234.000,00
<b>Totale</b>	<b>230.541,43</b>	<b>277.023,10</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 277.023,10, con un aumento di euro 46.481,67 rispetto alle previsioni definitive 2019 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente ha approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune non ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro 0,00 a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.


La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 16.000,00.

**Altri Tributi Comunali**

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);



<b>Altri Tributi</b>	<b>Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
ICP	178,99	300,00	300,00	300,00
CIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>178,99</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.


Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (pari ad euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### ***Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria***

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018	Residuo 2018	Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	0,00		926,46			
IMU	0,00			1.000,00	2.000,00	2.000,00
TASI	0,00					
ADDIZIONALE IRPEF	0,00					
TARI	0,00	0,00	3.458,57	500,00	1.000,00	1.000,00
TOSAP	0,00					
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00					
ALTRI TRIBUTI	0,00					
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)		0,00	592,25	202,50	405,00	405,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.



**Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	13.486,75	0,00	13.486,75
2019 (rendiconto)	30.246,31		30.246,31
2020	6.500,00		6.500,00
2021	3.500,00		3.500,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

**Sanzioni amministrative da codice della strada****Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	50,00	50,00	50,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds			
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità			
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 50 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);



Con atto di Giunta n. 120 in data 16/10/2020 la somma di euro 50,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010 (Segnaletica stradale).

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 50,00

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Si precisa che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".


### **Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

#### **Proventi dei beni dell'ente**

	<b>Previsione2020</b>	<b>Previsione2021</b>	<b>Previsione2022</b>
Canoni di locazione	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.



**Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:


Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido			n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	10.000,00	27.000,00	37,04%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi			n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>37,04%</b>

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n.18 del 08/03/2019, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 42,86 %.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 0,00

L'organo di revisione prende atto che l'ente ha provveduto ad mantenere le tariffe preesistenti.



**B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
101	Redditi da lavoro dipendente	695.374,34	698.643,43	663.718,00	684.718,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	59.368,77	51.207,89	49.731,00	50.231,00
103	Acquisto di beni e servizi	869.801,66	817.720,97	699.165,50	680.165,50
104	Trasferimenti correnti	98.859,60	172.703,59	55.950,00	54.450,00
105	Trasferimenti di tributi		40.000,00		
106	Fondi perequativi				
107	Interessi passivi				
108	Altre spese per redditi da capitale				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	200,00	500,00	500,00
110	Altre spese correnti	181.744,64	332.807,57	68.437,94	67.437,94
	<b>Totale</b>	<b>1.905.649,01</b>	<b>2.113.283,45</b>	<b>1.537.602,44</b>	<b>1.537.602,44</b>

**Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 670.966,01, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	936.764,87	698.643,43	663.718,00	684.718,00
Spese macroaggregato 103	5.366,81	14.800,00	14.850,00	14.850,00
Irap macroaggregato 102	59.472,76	51.207,89	49.731,00	50.231,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese:	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>1.001.604,44</b>	<b>764.651,32</b>	<b>728.299,00</b>	<b>749.799,00</b>
(-) Componenti escluse (B)	225.140,00	93.685,31	93.685,30	93.685,31
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>776.464,44</b>	<b>670.966,01</b>	<b>634.613,70</b>	<b>656.113,69</b>

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o all'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto) che era pari a euro 776.464,44



con una differenza in meno di: Euro 105.498,43 anno 2020, Euro 141.850,74 anno 2021, Euro 120.350,75 anno 2022.

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma** (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

E' stata predisposta la deliberazione consiliare in merito al limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2019 con la quale si da atto che non sono previsti incarichi di collaborazione.

L'ente non è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112. L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) VEDI ANNO SCORSO**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.


Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.





Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

- a) I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/com petenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo semplificato con il sistema della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- c) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- d) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

#### Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.


N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato - accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde con il sistema della media semplice tra l'importo previsto a bilancio e l'accantonamento obbligatorio ed effettivo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:



Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	978.348,06	54.069,60	54.069,60	0,00	5,53%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	668.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	52.410,00	1.716,00	1.716,00	0,00	3,27%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.918.500,00	10.814,50	10.814,50	0,00	0,22%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.617.935,22</b>	<b>66.600,10</b>	<b>66.600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.699.435,22	55.785,60	55.785,60	0,00	3,28%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	4.918.500,00	10.814,50	10.814,50	0,00	0,22%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	936.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	551.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.293.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.831.361,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.537.502,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	12.293.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	936.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	551.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.135.002,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.537.502,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	6.597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 10.200,00 pari allo 0,48% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 6.437,94 pari allo 0,42% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 5.437,94 pari allo 0,35% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.



**Fondi per spese potenziali**

L'Organo di revisione ha **verificato/non ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha **provveduto/non ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali <sup>(1)</sup>:

Fondo	Rendiconto anno: 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	0	0	0	0
Accantonamento oneri futuri	0	0	0	0
Accantonamento per perdite organismi partecipati	00	00	0	0
Accantonamento per indennità di fine mandato	6.050,00	0	0	0
Altri accantonamenti (specificare: vincoli formalmente attribuiti dall'Ente)	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato**

	Rendiconto anno:2019
Fondo rischi contenzioso	0
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Altri fondi (specificare: Indennità di fine mandato)	6.050,00
	0
	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

**Fondo di garanzia dei debiti commerciali NO**

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:



- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10% .  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:

- ha nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.


## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi

Nessuno degli organismi partecipati, ad eccezione fatta per l'ATO Ambiente CL1 in liquidazione, hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018 e pertanto non risultano pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Per quanto al debito fuori bilancio nei confronti dell'ATO Ambiente CL1 in liquidazione, l'Ente ne ha già previsto la copertura attraverso la variazione n. 5 del 16/03/2020 al bilancio di previsione 2019-2021 per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. n. 267/2000, con l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/07/2020.

Inoltre l'Ente al capitolo 90.30 del bilancio ha previsto la copertura del debito nei confronti dell'ATO Ambiente CL1 in liquidazione attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2019, con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15/09/2020.



L'Ente non è a conoscenza di eventuali perdite conseguite dalle Società Partecipate che richiederebbero gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto 31.12.2017	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
Ato Idrico 6	0,63%					
Ato 3 SRR Caltanissetta	1,32%					
Caltanissetta Agr. Svil. Patto	0,65%					
GAL terre del Nisseno	2,22%					
Società Consortile le 5 Valli	20,00%					
Ato Ambiente CL 1	2,01					

La quota a carico del Comune per tali interventi è stata finanziata nel bilancio 2020 attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione.

#### **Accantonamento a copertura di perdite**

In considerazione della mancata comunicazione dei dati da parte delle altre Società partecipate per l'esercizio 2019 non è stato possibile effettuare accantonamenti a copertura di eventuali perdite.

#### **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**


L'Organo di revisione dà atto che l'Ente non detiene alcuna partecipazione societaria e che ha proceduto alla comunicazione di cui all'art. 20, comma 1.

#### **Garanzie rilasciate**

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

#### **Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)**

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate. A tal riguardo, il Revisore non ha alcuna osservazione da fare.



## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

#### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO


EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	69500,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	105959,63	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5851500,00	12293858,60	6597500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	6026959,63 0,00	12293858,60 0,00	6597500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario

L'ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.



## INDEBITAMENTO INSERIRE PREVISIONE

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti ( n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

### L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	0,00	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
Nr. Abitanti al 31/12	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
<b>Debito medio per abitante</b>	-	-	<b>586,79</b>	<b>586,79</b>	<b>586,79</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Poiché l'Ente non detiene prestiti in essere non si rilevano oneri finanziari per ammortamento. L'ente non ha provveduto alla previsione degli oneri finanziari sulla presunta stipula di mutuo.

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.



L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera :

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Il Revisore suggerisce all'Ente di continuare ad adottare le dovute misure, per assicurare gli equilibri previsionali o gestionali, quali ad esempio:

- per le entrate, atti deliberativi di determinazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d'indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da riportare a ragionevole certezza la previsione;
- per le spese: a) adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di legge, oneri finanziari, ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, per finanziamento o ricapitalizzazione di organismi partecipati; b) riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici;

**Il Revisore, pur comprendendo, le oggettive difficoltà per gli Enti Locali tutti a predisporre il documento finanziario in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della Regione e dello Stato sulla quantificazione delle somme da trasferire ai Comuni, e tenendo conto della situazione di eccezionalità in cui si è incorsi da Marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19 che ha provocato il continuo slittamento delle scadenze relative ai vari adempimenti, per quanto possibile, a volersi attenere per il futuro al rispetto dei termini di approvazione del bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, ciò al fine di evitare l'impossibilità per l'Ente a programmare i servizi primari per la collettività.**





Il Revisore, inoltre, raccomanda all'Ente di essere prudente nell'impegnare le somme ancora disponibili di parte corrente, controllando preventivamente che le entrate collegate alle spese correnti trovino concreto riscontro.

Ed ancora, raccomanda di effettuare il continuo monitoraggio degli introiti tributari derivanti da accertamenti di anni pregressi, la cui mancata riscossione potrebbe creare gli equilibri finanziari dell'Ente.

#### **b) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti previsti.

#### **a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**


Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

#### **b) Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

#### **c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.



## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'organo di revisione esprime **PARERE FAVOREVOLE** sul DUP e sulla proposta di bilancio 2020-2022 e relativi allegati relativamente a:

- osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- raccomandando l'aggiornamento del prospetto degli equilibri di bilancio sulla base delle operazioni di reimputazione delle poste di entrata e di spesa in sede di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, operando le necessarie variazioni al bilancio 2020/2022.

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**DOTT.RAG.ANNA MARIA SCILIPOTI**

